REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO

Art. 15

Personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive ed ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni esecutive od ausiliarie presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e attestato con certificazione rilasciata dalle competenti autorita', e' valido ai fini del computo dei due anni di servizio richiesti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'ammissione ai concorsi di accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie del personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero
Estremi	Legge 25 agosto 1982, n. 604
Titolo	II — Sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-disciplina-sulla-destinazione-del-personale-di-ruolo/art-15-personale-non-docente-comunque-assunto-con-mansioni-esecutive-ed/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it